

**STUDIO LEGALE PAOLETTI**  
Via Barnaba Tortolini n. 34 - Roma  
Tel.068072346 068070949 Fax 068077267

avv. Nicolò Paoletti avv. Natalia Paoletti  
avv. Ginevra Paoletti - avv. Claudia Sartori

On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma

### RICORSO

dell'Associazione Culturale **Gli Alcuni** con sede legale in Treviso (31100) via Corti, 12 (c.f. 80021700267 e P.IVA 01117590263) in persona del suo Presidente dr. Sergio Manfio nato a Treviso il 20 maggio 1952 (c.f. MNF-SRG52E20L407K) rappresentata e difesa come da procura in calce al presente atto dagli avvocati Sergio Giorcelli (C.F. GRC SRG 66P18 B885Y - PEC sergiogiorcelli@ordineavvocatiroma.org), Nicolò Paoletti (C.F. PLT NCL 40R06 H501F - PEC nicolopaoletti@ordineavvocatiroma.org) e Natalia Paoletti (C.F. PLT NTL 69H53 H501J - PEC nataliapaletti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due in Roma (00197) via Barnaba Tortolini, 34

### CONTRO


il **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** in persona del Ministro *pro-tempore ex lege* elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato

E

la **Commissione Consultiva per il Teatro** in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo *ex lege* elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato

E

la **Regione Veneto** in persona del suo Presidente *pro-tempore* con sede in



Venezia (30124) Dorsoduro, 3901 (Palazzo Balbi)

E NEI CONFRONTI

della **Casanova Teatro s.r.l.** in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* con sede in Roma (00184), via Nazionale, 183

E


del **Teatro Stabile di Genova** in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* con sede in Genova (16129) piazza Borgo Pila, 42

E

del **Teatro del Buratto di Milano** in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* con sede in Milano (20126), via Privata Alfredo Soffredini, 75

PER L'ANNULLAMENTO

a) del provvedimento comunicato con nota in data 6 marzo 2015 (prot. n. 3614/S.22.19.04/99.27) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale dello Spettacolo – Servizio II con il quale, visto il parere reso dalla Commissione Consultiva per il Teatro, è stata negata all'odierna ricorrente Associazione Culturale Gli Alcuni la qualifica di “Teatro di rilevante interesse culturale” ex art.11 del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1° luglio 2014 (“Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163”) - d'ora innanzi “D.M. 1° luglio 2014” - e conseguentemente le ha negato i contributi finanziari spettanti a detti “teatri”;



b) del provvedimento di cui non si conosce né numero né data con il quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale dello Spettacolo, visto il parere della Commissione Consultiva per il Teatro, ha negato all'odierna ricorrente oltre alla qualifica di "Teatro di rilevante interesse culturale" ex art.11 D.M. 1° luglio 2014 anche la qualifica di "Centro di Produzione Teatrale" di cui all'articolo 15 del già citato D.M. 1° luglio 2014 e conseguentemente le ha negato i contributi finanziari spettanti a detti "centri";

c) di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti tra cui i presupposti pareri resi dalla Commissione Consultiva per il Teatro.

#### PREMESSO

La compagnia teatrale "Gli Alcuni" è stata fondata nel 1973 e sin dalla sua costituzione si è dedicata alla valorizzazione del teatro da un punto di vista educativo producendo prevalentemente spettacoli teatrali destinati ad un pubblico di bambini e ragazzi.

Ad oggi l'associazione "Gli Alcuni" oltre alla sua attività principale di produzione di spettacoli teatrali per l'infanzia, organizza il Festival internazionale per ragazzi "Ciak Junior", cura laboratori sul cartone animato, propone scuole di teatro per giovani e adulti, organizza rassegne di teatro e di musica.

Fondamentale è l'attività svolta al Teatro Sant'Anna di Treviso (teatro che ha ristrutturato e gestisce direttamente da 17 anni), che nella stagione 2014-15 ha ospitato tre cartelloni teatrali (uno domenicale per le famiglie e due dedicati alle scuole primarie e secondarie) con 93 repliche in 8 mesi di pro-

grammazione.


Dal 2008 Gli Alcuni gestisce anche le attività del Parco degli Alberi Parlanti, un parco tematico con annesso un teatro e un'arena all'aperto, che offre ai bambini, alle famiglie e alle scuole la possibilità di trascorrere alcune ore in modo divertente, coinvolgente, educativo, attraverso percorsi legati alle tematiche affrontate dagli spettacoli della compagnia (ecologia, sviluppo sostenibile, scienza, acqua, ecc).

Da diversi anni, inoltre, "Gli Alcuni - Teatro Stabile di Innovazione" si occupa di organizzare rassegne teatrali dedicate ai bambini e alle famiglie per comuni e province del territorio e gestisce 6 teatri nel territorio, con una ricca programmazione dedicata ai bambini.

Dopo essere stata finanziata per oltre 20 anni come Compagnia Teatrale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a settembre 2005 ha ottenuto il riconoscimento dello status di **TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE PER L'INFANZIA E LA GIOVENTU'**, sancendo così il suo ruolo fondamentale nel panorama teatrale nazionale, regionale e cittadino.

L'Associazione Culturale Gli Alcuni, essendo in possesso di tutti i requisiti *ex lege* richiesti, in data 5 febbraio 2015 ha chiesto di essere riconosciuta quale "Teatro di Rilevante Interesse Culturale" per il Triennio 2015/2016/2017 e conseguentemente ha chiesto la concessione di un contributo finanziario.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con nota in data 6 marzo 2015 (prot. n. 3614/S.22.19.04.99.27) inviata successivamente a mezzo PEC ha comunicato all'odierna ricorrente che la stessa non era stata collocata nel settore prescelto e conseguentemente la invitava a trasferire l'istanza già pre-



sentata ai sensi dell'articolo 11, nel settore delle Imprese di Produzione Teatrale (art. 14), ovvero nel settore degli Organismi di Programmazione (art. 17).

Con nota in data 13 marzo 2015 l'Associazione Culturale Gli Alcuni rispondeva alla citata comunicazione ministeriale del 6 marzo 2015 replicando che giacché l'Associazione era ritenuta avere sia le caratteristiche di "Impresa di Produzione Teatrale" che quelle di "Organismo di Programmazione", l'eventuale alternativa alla qualifica di "Teatro di Rilevante Interesse Culturale" sarebbe stata quella di "Centro di Produzione Teatrale" ex art.15 D.M. 1° luglio 2014.


Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale dello Spettacolo con nota in data 19 marzo 2015 ha accolto la proposta dell'Associazione Culturale Gli Alcuni ed ha comunicato che *"provvederà a sottoporre la richiesta formulata da codesto Organismo di trasferimento della domanda in questione nel settore dei Centri di Produzione Teatrale (art. 15) all'esame della Commissione Consultiva per il Teatro nella prossima riunione utile"*.

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

Tutto ciò premesso l'Associazione Culturale Gli Alcuni in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* come in epigrafe rappresentata e difesa propone ricorso avverso i provvedimenti indicati in epigrafe gravemente illegittimi e lesivi degli interessi e diritti della ricorrente per i seguenti

#### MOTIVI

**Violazione art. 3 L. 241 del 1990 – Mancanza di motivazione**



Preliminarmente si eccepisce che entrambi i provvedimenti impugnati si profilano privi di qualsiasi motivazione e pertanto illegittimi.

Con riferimento al provvedimento di diniego della qualifica di "Teatro di rilevante interesse culturale" si rileva che il provvedimento risulta motivato con un generico riferimento alle norme in materia dal quale non è dato in alcun modo capire quale sia stato il motivo per il quale la Commissione Consultiva per il Teatro ha ritenuto di non collocare l'Associazione odierna ricorrente tra gli organismi di cui all'articolo 11 del D.M. 1° luglio 2014.

Nella nota in data 6 marzo 2015 si legge infatti *"La Commissione Consultiva per il Teatro, riunita nelle sedute del 3 e 4 marzo 2015, sulla base delle linee guida di valutazione dei Teatri di Rilevante Interesse Culturale (art. 11) specificate in armonia con gli altri parametri previsti dal D.M. 1° luglio 2014 e pubblicate sul sito della Direzione Generale Spettacolo il 23 febbraio 2015 – ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/90"*.

Orbene, non vi è chi non veda come da tale assunto non è dato assolutamente capire quale sia stata l'effettiva motivazione a fondamento del diniego impugnato e ciò in aperta violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990 il quale dispone testualmente che *«La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»*.

A conferma della correttezza di quanto sopra esposto si ricordano i seguenti precedenti giurisprudenziali:

a) Consiglio di Stato, sezione VI, decisione 15 ottobre 2013 n. 5008 *"L'art.*

3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che ogni provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali, deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La finalità dell'obbligo di motivazione è di assicurare, con la piena comprensione della scelta operata, la trasparenza dell'azione amministrativa e il sindacato sulla legittimità e sulla correttezza del modo con cui la funzione è stata in concreto svolta”;

b) Consiglio di Stato, sezione V, decisione 31 marzo 2012 n. 1907 “Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, L. 7 agosto 1990 n. 241 l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta”;

c) Consiglio di Stato, sezione II, 23 maggio 1994 n. 218 “E' illegittimo il provvedimento con cui l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato rigetta la domanda di autorizzazione all'apertura di una rivendita speciale stagionale estiva di generi di monopolio, ove motivato genericamente con il rinvio alla normativa vigente”.

**Eccesso di potere – Carenza di istruttoria – Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione artt. 11 e 15 del D.M. 1° luglio**


2014

Fermo restando che, come detto, non è dato capire quale sia stato il motivo a fondamento del diniego, appare comunque evidente che l'Amministrazione non abbia effettuato un'adeguata istruttoria e ciò con riferimento sia alla domanda dell'odierna ricorrente che alle domande degli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento (Teatro Stabile di Genova, Teatro Biondo di Palermo, Teatro Stabile di Catania, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Associazione Centro Teatrale Bresciano, Marche Teatro di Ancona, Teatro dell'Elfo di Milano, Teatro Franco Parenti di Milano, Ente Teatrale Regionale, Teatro Stabile d'Abruzzo dell'Aquila, Fondazione Teatro Due di Parma, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse di Genova, Fondazione Teatro Piemonte Europa di Torino, Teatro di Bari, Teatro Kismet, Teatro Abeliano e Co&Ma, Teatro di Sardegna di Cagliari, Fondazione Teatro Metastasio di Prato, Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile Sloveno di Trieste, Teatro Stabile dell'Umbria di Perugia, Casanova Teatro di Roma Eliseo).

Ove l'Amministrazione avesse adeguatamente istruito le domande e preso in esame la documentazione allegata alle stesse avrebbe senz'altro rilevato in capo all'Associazione Culturale Gli Alconi la sussistenza dei requisiti sia per avere riconosciuti qualifica e contributi finanziari ex art.11 del D.M. 1° luglio 2014 (Teatri di rilevante interesse culturale) sia per avere riconosciuti qualifica e contributi finanziari ex art.15 del D.M. 1° luglio 2014 (Centri di produzione teatrale).

Il citato articolo 11 stabilisce che *“Ai soli fini ed effetti del presente decreto,*





*sono definiti teatri di rilevante interesse culturale gli organismi che svolgono attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza.*

*Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di 160 giornate recitative di produzione e di 6000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione che:*

- a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al quaranta per cento del contributo statale;*
- b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo, una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno 400 posti, con una sala di almeno 200 posti;*
- c) almeno il cinquanta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;*
- d) almeno il trenta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato;*
- e) ogni anno venga prodotto almeno uno spettacolo di autore vivente;*
- f) ogni anno venga prodotto o ospitato uno spettacolo di ricerca;*
- g) almeno il quaranta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; al massimo il venti per*

cento di tali giornate recitative puo' essere costituito da matinee per le scuole; tale soglia non si applica ai teatri che svolgono prevalentemente attivita' di teatro per ragazzi;

h) non piu' del quaranta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza;

i) le recite in coproduzione non superino il quaranta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali”.

Come emerge chiaramente dall'istanza presentata in data 5 febbraio 2015 al Ministero e dalla documentazione a tale domanda allegata, la ricorrente era ed è in possesso di tutti i requisiti *ex lege* richiesti.

Non solo l'Associazione Culturale Gli Alcuni è in possesso anche di tutti i requisiti di cui all'articolo 15 “Centri di produzione teatrale”:

“a) effettuazione nell'anno di un minimo di 3500 giornate lavorative, come definite all'allegato D, complessive;

b) effettuazione di un minimo di 120 giornate recitative e di un minimo di 100 giornate recitative di programmazione, delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno 20 giornate recitative di programmazione;

c) capacità di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati”.

Taluni di questi organismi tra cui il Casanova Teatro infatti erano, così come sono, privi dei requisiti richiesti dalla legge.

Basti dire che il Casanova Teatro ha chiesto ed ottenuto la qualifica di Teatro di rilevante interesse culturale quale gestore del Teatro Eliseo chiuso e sottoposto a sfratto esecutivo.

Orbene se l'Amministrazione avesse adeguatamente istruito le istanze sarebbe giunta a diversa conclusione e ciò sia con riferimento all'istanza presentata in data 5 febbraio 2015 dall'Associazione Culturale Gli Alcuni che sarebbe senz'altro stata accolta con riferimento all'articolo 11 del D.M. 1° luglio 2014 o comunque all'articolo 15 del D.M. medesimo sia con riferimento a talune delle domande accolte che invece avrebbero dovuto essere escluse.

**Violazione art. 5, commi 6 e 15, del D.M. 1° luglio 2014 – Violazione art. 97 Cost. ed in particolare del principio di “buona amministrazione” che impone il contestuale esame delle domande**

In ogni caso si rileva anche che l'Amministrazione nell'esaminare le istanze tendenti ad ottenere riconoscimenti e qualifiche nel settore teatrale ha agito violando l'articolo 5, comma 15, del D.M. 1° luglio 2014 che stabilisce che *“L'amministrazione, sentita la Commissione competente per materia (nel caso di specie la Commissione Consultiva per il Teatro n.d.r.), può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto”*.

Orbene appare evidente che l'Amministrazione avrebbe dovuto e potuto concedere un finanziamento a titolo diverso da quello richiesto ("Centro" invece di "Tric") ma non avrebbe potuto, così come ha fatto, "spostare" la domanda su un diverso titolo e poi non concedere il relativo finanziamento.

Anche il fatto che l'Amministrazione abbia esaminato le domande, sia con riferimento al medesimo titolo, che in generale in diverse sedute, comunicando di volta in volta se le stesse erano state ammesse, si profila contrario ad ogni principio di buona amministrazione ed inoltre del comma 6 sempre dell'articolo 5 del D.M. 1° luglio 2014 norma che stabilisce che debba essere stilata una "graduatoria".

Le istanze tendenti all'ottenimento di finanziamenti infatti possono essere esaminate singolarmente, senza la formazione di una graduatoria di tipo comparativo-meritocratico, solo ed esclusivamente nel contesto del "procedimento a sportello" che è una sorta di procedimento aperto da utilizzare quando le risorse disponibili non sono predeterminate (cfr., in tal senso, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 1° giugno 2011 n. 1029).

**Sulla sussistenza del *fumus boni iuris* e del danno grave e irreparabile per ottenere un provvedimento in sede cautelare**

Stante l'evidente *fumus boni iuris* e il danno grave e irreparabile in capo all'odierna ricorrente che sta svolgendo il programma oggetto della richiesta di finanziamento nella sua interezza e che, allo stato attuale, non riceverà alcun tipo di contributo pubblico, si ritiene che sussistano i presupposti affinché Codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adotti un provvedimento cautelare.

## ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria si chiede che Codesto On.le T.A.R. Voglia ordinare alle Amministrazioni resistenti di produrre in relazione al presente ricorso la seguente documentazione:

- copia delle istanze e relativa documentazione allegata presentate dai soggetti che sono stati riconosciuti "Teatri di rilevante interesse culturale" ex art.11 D.M. 1° luglio 2014;
- copia delle domande e relativa documentazione allegata presentate dai soggetti che sono stati riconosciuti "Centri di produzione teatrale" ex art.15 D.M. 1° luglio 2014;
- copia dei verbali delle adunanze della Commissione Consultiva per il Teatro nel corso delle quali sono state esaminate le istanze tendenti ad ottenere la qualifica ed i conseguenti contributi finanziari di cui agli articoli 11 e 15 del D.M. 1° luglio 2014.

Tutto ciò premesso, per i suesposti motivi, con riserva di formulare motivi aggiunti e di ampliare i motivi già proposti in relazione alla documentazione che sarà depositata dall'Amministrazione e dai controinteressati nel presente ricorso, l'Associazione Culturale Gli Alcuni come sopra rappresentata e difesa chiede che Codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, previo accoglimento dell'istanza cautelare, Voglia annullare i provvedimenti indicati in epigrafe e ciò con ogni conseguenza di legge.

Roma, 5 maggio 2015

avv. Sergio Giorcelli

avv. Nicolò Paoletti

avv. Natalia Paoletti

